Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2020-2022
e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
2020-2022

approvati con delibera n. 2 del Consiglio Direttivo nella seduta del 28 gennaio 2020

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Sommario

SEZIONE I 4
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 4
1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 5
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 22
1.2. Obiettivi 2323
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione 23
1.4. Destinatari del Piano 23
1.5. Obbligatorietà 24
2. QUADRO NORMATIVO 24
3. ELENCO DEI REATI 28
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 29
4.1. Pianificazione 29
4.2. Analisi dei rischi 30
4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio 30
4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 31
4.5. Monitoraggio 31

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE 32
5.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI 32
5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento 33
6. IL WHISTLEBLOWING 34
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 35
7.1. La rotazione del personale 36
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 36
9. Altre iniziative 37
9.1. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione 37
9.2. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità. 37
9.3. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 38
9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 39
9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 40
9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 41
9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 41
9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 41
10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI 41
10.1. Aree a rischio 42
10.2. Modalità di valutazione delle aree di rischio 42
10.2.1. Area acquisizione e progressione del personale 447
10.2.2. Conferimento incarichi di collaborazione 37
10.2.3. Area affidamento di lavori, servizi e forniture 447
10.2.4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 458
10.2.5 Area pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali 38
10.2.6. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 38
10.2.5. Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari 38
10.2.6. Amministrazione e contabilità 39
10.2.7 Amministrazione e gestione Albo 39
10.2.8. Procedure disciplinari a carico degli iscritti 40
10.2.9. Gestione eventi ecm 40
Mappature processi 41

SEZIONE II Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 51
INTRODUZIONE 52
1. Funzioni attribuite all' Ordine 52
1.1. La Struttura del Consiglio direttivo: 52
1.2. Articolazione degli uffici 53
2. Le principali novità 53
2.1. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 54
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 55

3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma 56
3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine 56
3.3. Il Responsabile della Trasparenza 56
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 57
4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa 57
4.2. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 64

Allegato: Codice di comportamento

SEZIONE I
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022

1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"* ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'espletamento delle funzioni e delle attività della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati. Essa disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici di cui all'art. 1, co 2, del D. Lgs. 165/2001, nell'ambito di una strategia volta ad attuare un'efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo. In tale ottica, la legge n.190/2012 prevede, in materia di prevenzione della corruzione, specifiche strategie che, sostanzialmente, si articolano su due livelli: a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.) e da un aggiornamento ad esso attraverso la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 redatta da ANAC, e a livello decentrato, attraverso l'elaborazione, da parte di ciascun soggetto la cui attività sia finalizzata alla cura del pubblico interesse, di un proprio specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito, PTCP), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo recente aggiornamento. Il PTPC, secondo l'art. 1, comma 5, della l. n. 190/2012, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio sia di corruzione che di malamministrazione ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

L'art. 19, comma 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» ha trasferito all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il Consiglio dell'Autorità ha approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.

In particolare, va osservato, che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2

precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli Ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

L'obiettivo è dunque limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

Il presente PTPC, strutturato autonomamente dall'Ordine di Trieste rispetto alle segnalazioni della Federazione nazionale di cui mantiene la struttura di base per assicurare continuità con la precedente attività, fotografa nel dettaglio le condizioni dell'Ordine territoriale giuliano, giova comunque rammentare la missione della Legge anticorruzione.

La legge n. 190/2012, infatti, disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle PA centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme nazionali per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

In questa ottica, la *mission* sostanziale della legge n. 190/2012 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata l'azione amministrativa e perciò essa rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro

dall'inquinamento da parte di interessi privati. E' la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il filo conduttore, il minimo comune denominatore, sotteso alla legge n. 190/2012 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 190/2012, sono stati adottati i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
- d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla l. 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti, risulta, dunque, alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, perciò, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la PA/ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di

deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In sintesi, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si evince una nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente" che, oltre ad essere ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza e sull'efficacia oltre che sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un "malfunzionamento".

Per attuare quanto sopra, la legge n. 190/2012 s.m.i. impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione" in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA con particolare riferimento a quelle per gli Ordini e Collegi professionali. Nella specie, la corretta individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle aree specifiche di rischio degli Ordini e Collegi professionali (formazione professionale continua, rilascio pareri di congruità e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e consiste in una pianificazione di attività/misure di prevenzione del rischio corruttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo e funge da modello organizzativo dell'Ente. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il RPC nel caso dell'Ordine di Trieste, basandosi sull'analisi dei processi decisionali di competenza dell'ente (analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase, con la piena collaborazione dei Responsabili di funzione interna) ha costruito il PTPC pianificando misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio, ed individuando così i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi per l'attuazione della stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, siano controllati dalle amministrazioni pubbliche, si

avvalgano di risorse pubbliche e comunque svolgano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha, tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali "in quanto compatibile".

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, "può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e i Collegi professionali

In tale contesto, con delibera del 28/01/2020, *il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trieste, alla luce della relazione annuale del RPC e delle esigenze specifiche emerse e rilevate,* ha proceduto, *in marginale riforma del precedente*, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) proposto dal RPC, per gli anni 2020-2022, Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni 2020-2022, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione e di programmazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia.

Il PTPC dell' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste (OMCeOTS) è stato redatto, dunque, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio, per quanto sopra rilevato, è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del RPC.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 s.m.i., d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) e di ciclo della *performance* (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l'Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti

sviluppati nel PTPC e nel PTTI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

La predisposizione del PTPC, che si è articolata in 4 fasi *infra* descritte:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nell'elaborazione del PTCP sono stati coinvolti attori interni ed esterni all'Ordine.

In particolare:

Per la parte interna: tutti i settori in cui si articola l'Ordine con particolare riguardo a Organi Istituzionali, Dirigente/Direttore amministrativo e Personale del comparto per i settori affari legali e generali, personale, amministrazione e contabilità.

Per la parte esterna: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri Ordini professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica e telefoniche. In particolare organizzarti dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in occasione dei quali sono state esaminate le problematiche comuni cercando di ottimizzare il lavoro.

Per quanto concerne la corruzione ambientale esterna si ritiene utile riportare l'estratto della relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti pubblicata sul sito www.corteconti.it che fotografa la condizione del territorio dal punto di vista della percezione della malamministrazione:

Saluto e ringrazio, anche a nome dei colleghi della Sezione giurisdizionale, le Autorità civili e militari e tutti gli intervenuti per la loro partecipazione a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia.
Prima dell'apertura dell'udienza dedicata all'inaugurazione, darò la parola, per un breve indirizzo di saluto, al rappresentante del Consiglio di Presidenza.
Quindi l'udienza prenderà avvio con la mia relazione, che illustrerà a grandi linee l'attività della Sezione nell'anno trascorso. Il Procuratore regionale, Dott.ssa Tiziana Spedicato Conte, riferirà poi dell'attività requirente. Seguirà l'intervento del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati.

Prenderà quindi la parola il Presidente della Sezione di controllo per alcune considerazioni sull'attività di controllo sulle pubbliche Amministrazioni svolta in questa regione.
La previsione di tale intervento nella cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione giurisdizionale, sottolinea opportunamente che controllo e giurisdizione sono due aspetti inscindibili e complementari dell'unitaria funzione svolta dalla Corte dei conti a tutela delle pubbliche finanze.
Il controllo verifica i profili oggettivi dell'agire pubblico, accerta il rispetto delle norme che presiedendo al buon andamento della finanza pubblica e previene i possibili sprechi di risorse. La giurisdizione verifica i profili soggettivi dell'agire pubblico, relativi al dipendente o all'amministratore pubblico che ha agito per l'ente o nell'ente, e si finalizza a recuperare le perdite che si siano eventualmente verificate per comportamenti di particolare gravità, così non solo dando una risposta alle segnalazioni di danno erariale provenienti dalle istituzioni e dalla società civile, ma altresì conferendo effettività e deterrenza, anche in termini di sanzione[1], al lavoro di verifica, indirizzo e prevenzione svolto dalla Sezione di controllo.
Concluderà la serie degli interventi il rappresentante dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei conti.

* * * * *

1 Per gli aspetti sanzionatori, si segnala ad esempio la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori che abbiano contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto inanziario di un ente locale. Le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ferma restando la responsabilità per danno erariale (art. 1 L. 20/1994), irrogano ai medesimi altresì una sanzione pecuniaria "pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione" (art. 248, c. 5, D.Lgs. 267/2000).

Prima di iniziare la mia relazione, voglio sottolineare che, al di là del suo aspetto protocollare, questo annuale incontro è una cerimonia di servizio, volta a riportare alla comunità, fuori dal "palazzo degli addetti ai lavori" ed in termini accessibili, quanto la Corte dei conti ha fatto nell'anno trascorso e quali siano le prospettive e gli spunti di riflessione che propone per l'anno corrente.
Premetto alcune considerazioni di carattere generale. Nell'anno 2018, dopo un periodo di feconde novità normative, più importante fra tutte l'emanazione nell'anno 2016 del codice della giustizia contabile, non vi sono state particolari innovazioni legislative riguardanti in modo specifico la giurisdizione della Corte dei conti.
Era attesa, nell'anno 2018, l'emanazione di un decreto legislativo volto a porre rimedio ad alcune criticità ed incongruenze del codice che l'applicazione pratica aveva segnalato come necessarie od opportune.
L'emanazione di un decreto correttivo/integrativo, entro due anni dall'entrata in vigore del codice, era stata preventivamente autorizzata dall'articolo 20, comma 6, della legge delega n. 124 del 2015, volta anche al riordino della procedura dei giudizi avanti alla Corte dei conti. Per varie ragioni non è stato possibile addivenire a tale intervento correttivo entro tale termine, che pertanto è stato opportunamente prorogato, sino al 7 ottobre 2019, con la legge 9 novembre 2018 n. 128.
Merita comunque conferma, anche a seguito dell'esperienza dell'anno trascorso, il giudizio sostanzialmente positivo per la normativa procedurale introdotta con il decreto legislativo n. 174 del 2016, che avevo espresso nella relazione inaugurale dello scorso anno. È fondamentale che si sia posto rimedio, con una normativa finalmente organica, a procedure di giustizia contabile le cui regole erano disseminate in modo spesso poco chiaro nelle più varie e risalenti fonti normative. È importante che si sia finalmente addivenuti a disciplinare il processo contabile in termini di esplicita equiordinazione delle parti e con un'appropriata tutela della posizione degli indagati e dei convenuti in causa.

Osservo tuttavia, sospendendo in parte il giudizio, che, delle tipologie procedurali previste dal codice, non sono pervenute all'attenzione di questa Sezione, dopo l'entrata in vigore del codice, tipologie diverse da quelle tradizionali, costituite dagli ordinari giudizi di responsabilità, di conto o di pensioni pubbliche. Non, ad esempio, i giudizi ad istanza di parte, che da anni non risultano proposti avanti a questa Sezione territoriale2, né i giudizi aventi ad oggetto l'irrogazione da parte della Sezione giurisdizionale, su istanza del Pubblico Ministero, di sanzioni pecuniarie in materia amministrativo contabile, sanzioni che pure sono ormai diffusamente previste, a tutela delle pubbliche finanze, da disposizioni in materia finanziario/contabile3.

In merito, in generale, alla codicistica di procedura contabile, osservo peraltro che spesso viene rilevato che in sede di attuazione della legge delega all'origine, con il D.lgs. 174/2016, del vigente codice di giustizia contabile, si sarebbe persa l'occasione di dare codificazione anche a quel controllo di legittimità/regolarità sui bilanci che ormai viene demandato alla Corte dei conti in termini sempre più estesi ed incisivi, come ha imposto la incalzante necessità di governare la critica condizione delle pubbliche finanze, dopo che orientamenti normativi degli anni novanta del secolo scorso, volti piuttosto a demandare alla Corte un controllo esterno successivo a contenuto prevalentemente econometrico sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, hanno dimostrato di poter conseguire solo molto limitati risultati di effettiva incidenza sul buon andamento delle Amministrazioni controllate.

È stato in più sedi osservato che una complessiva codicistica del controllo avrebbe potuto organicamente delineare i raccordi tra controllo e giurisdizione contabile, tra esiti dei controlli ed eventuali conseguenze di responsabilità personale.

E ciò appare tanto più importante oggi che la particolare protezione che il legislatore ha inteso assicurare al bilancio, di cui è condivisibilmente predicata la natura di "bene pubblico", ed al valore costituzionale del mantenimento dell'"equilibrio finanziario", potrebbe condurre alla considerazione di danni erariali di nocumento alle pubbliche finanze dal contenuto sinora non

---

2 Ci si riferisce ai giudizi ad istanza di parte attribuiti dalla legge alla cognizione della Corte dei conti in materie inerenti la contabilità pubblica, e segnatamente (ma non solo) a quelli contro i provvedimenti amministrativi, emessi nei confronti degli agenti della riscossione, di rifiuto del rimborso delle imposte o dei tributi iscritti a ruolo e dichiarati inesigibili (c.d. "giudizi esattoriali") ed a quelli proposti da funzionari ed agenti statali contro le ritenute operate dalle Pubbliche Amministrazioni sui loro stipendi od emolumenti a seguito dell'accertamento, in sede amministrativa, di un danno erariale a loro carico.

3 Il legislatore ricorre sempre più di frequente, per assicurare il rispetto delle norme contabili/finanziarie, alla previsione di sanzioni amministrative da comminarsi dalla Corte dei conti nell'ipotesi di una loro violazione. Tali sanzioni hanno una funzione di deterrenza che prescinde da finalità risarcitorie. La tecnica legislativa appare richiamare quella seguita dall'Unione Europea per garantire il rispetto dei vincoli comunitari.

approfondito dalla magistratura contabile4.

Personalmente condivido la necessità di una codicistica del controllo, in particolare perché i controlli di legittimità/regolarità svolti dalla Corte, che esitano in una "decisione" (ma in parte anche quello residuo sulle gestioni, ancorché destinato ad un "referto"), impongono l'applicazione di alcuni principi tipici della giurisdizione, primo fra tutti quello del pieno contraddittorio con le Amministrazioni controllate, e segnala pertanto l'esigenza di una organica codificazione di garanzia5. Tale codificazione potrà altresì opportunamente superare prassi di controllo che si riscontrano talvolta non uniformi tra le diverse Sezioni territoriali, anche quando i principi di garanzia risultano di fatto già rispettati.

Non ritengo peraltro di escludere, in attesa di un intervento di normazione primaria, la legittimità ed opportunità di un intervento di codificazione a livello regolamentare, assunto dalla Corte in forza della potestà regolamentare che le è attribuita6.

* * * * *

Prima di riferire sull'attività della Sezione nell'anno trascorso, voglio ancora rammentare, per la loro rilevanza operativa, alcuni significativi indirizzi giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno interessato la Corte nell'anno trascorso.
In più pronunce recentemente intervenute appare ammessa - entro i termini di un'interpretazione della nozione di "materia contabile", ma ben più estesamente che nella risalente giurisprudenza - una diretta vis espansiva (vale a dire senza necessità dell'interposizione del legislatore) dell'assetto giurisdizionale stabilito con l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, ove si dispone che alla Corte dei conti spetta la "giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica".

---

4 Quella del danno erariale è una categoria duttile, che nella sua atipicità può ben ricomprendere ipotesi nuove. La progressiva dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico, è ormai giunta a includere ogni interesse della comunità, purché affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile. La lesione dell'interesse generale all'equilibrio economico e finanziario dello Stato e degli Enti territoriali costituisce danno ad un bene che appartiene a tutti i membri indifferenziati della collettività.
5 Il controllo di legittimità-regolarità ha carattere para-giurisdizionale, applica parametri normativi, esita nell'assunzione di decisioni binarie e giustiziabili. L'art. 11, c. 6, del codice della giustizia contabile prevede che le Sezioni Riunite in speciale composizione, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi, tra l'altro, in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali e nelle materie di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo.
6 Si è sostenuta la possibilità di adottare tale normativa regolamentare sulla base, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, della legge 14.01.2014 n. 20 e dall'art. 3, c. 2, del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.

La suprema Corte, con ordinanza n. 33362 del 24 dicembre 2018, ha stabilito che spetta alla Corte dei conti e non al Giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione di un provvedimento, adottato da un Comune, con il quale vengono contestate al concessionario del servizio pubblico di tesoreria dell'ente territoriale irregolarità di gestione tali da cagionare un pregiudizio patrimoniale all'ente medesimo7.
Hanno ritenuto le Sezioni Unite che la materia del contendere è strettamente attinente alla contabilità pubblica, nella quale la giurisdizione spetta alla Corte dei conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e soprattutto per effetto dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, nel quale le materie di contabilità pubblica sono da ritenersi individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione.
Analoghe considerazioni portano all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti e non del Giudice ordinario nell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1414 del 18 gennaio 2019, riguardante una controversia sorta tra un Comune ed una società concessionaria del servizio di tesoreria per il rimborso alla società medesima delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione.
E' coerente con tali decisioni - e mi sembra opportuno segnalarla poiché in questa regione è stata lo scorso anno avviata la facoltà, per gli enti locali, di applicare l'imposta di soggiorno - anche l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19654 del 24 luglio 2018, nella quale si è precisato che, in tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di pubblico denaro. Ne consegue – ha osservato la suprema Corte - che ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere ed il risultato di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.
Infine, molto interessante, perché coinvolge responsabilità di soggetti privati, i quali spesso non percepiscono il loro inserirsi in via di fatto in un momento procedimentale dell'attività amministrativa e le conseguenze di responsabilità erariale da ciò derivanti, è anche l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 14436 del 5 giugno 2018.

7 "È da precisare – ha osservato la suprema Corte - che il secondo comma del citato articolo 103 Cost., nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi

In tale pronuncia si afferma che, in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero contabile, nell'interesse dell'ente pubblico finanziatore, nei confronti di un privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento dei fondi pubblici, poiché il rapporto di servizio, che motiva la giurisdizione contabile, si instaura in forza di tale condotta sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della Pubblica Amministrazione erogante, quale indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.

* * * * *

Passo quindi ad esporre sinteticamente la situazione operativa e l'attività della Sezione nell'anno trascorso.
Nell'anno 2018 la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha operato con una dotazione di 3 magistrati, il Presidente e 2 Consiglieri. Una situazione al limite, sempre soggetta al rischio di scendere sotto minimo funzionale necessario persino per la formazione di un collegio.
Scarsa ed insufficiente anche la dotazione del personale amministrativo. Attualmente il personale amministrativo di varia qualifica di fatto operativo presso la Sezione, per le necessità di tutti i settori (responsabilità, conti, pensioni), è di sole 8 unità, due delle quali a part time (cui va aggiunto l'apporto lavorativo parziale, per due giorni alla settimana, di un dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste).
Due dipendenti già assenti da tempo per collocamento in aspettativa per anni due ai sensi della legge n. 104 del 1992, sono definitivamente cessati dal servizio nel corso dell'anno 2018 senza essere sostituiti. Dal mese di maggio dello scorso anno si è dovuto scontare anche il pensionamento di una ulteriore unità lavorativa particolarmente esperta nel settore dei conti giudiziali, pensionamento che non è stata compensato da alcun nuovo ingresso.
La scopertura rispetto all'organico di diritto, per quanto riguarda il personale amministrativo, è di circa il 43%8.
Il dato accomuna la situazione della Sezione a quella di tante altre Amministrazioni. La necessità di contenimento della spesa ha determinato negli anni, com'è noto, un progressivo impoverimento delle dotazioni di personale delle Amministrazioni pubbliche. Ma ora il rafforzamento (e ringiovanimento) del personale pubblico, è diventato una priorità di spesa indifferibile.
Non è possibile governare la complessità e l'accelerato cambiamento sociale, economico e tecnologico, se non con un'Amministrazione "forte", nella quale siano presenti nuove professionalità, competenze tecniche significativamente più elevate che nelle tradizionali figure lavorative pubbliche del passato ed un convinto orientamento all'utilizzo generalizzato ed efficiente dell'informatica.
Credo sia intuitivo rilevare – solo per fare un esempio - che un'Amministrazione impoverita nelle sue risorse umane e di conseguenza inadeguata a gestire la complessità del reale, è spesso passiva rispetto alle azioni degli operatori economici privati in rapporto con il settore pubblico e che ciò comporta costi finanziari per la Pubblica Amministrazione che oggi sono verosimilmente divenuti più elevati di quelli richiesti da un suo appropriato rafforzamento professionale9.
L'attuato recente riavvio delle assunzioni nel settore pubblico, quanto meno in alcuni comparti (e tra questi quello della giustizia, l'efficienza o inefficienza del quale ha, com'è noto, ricadute

importantissime, positive o fortemente negative, nel settore economico), appare consentire aspettative di miglioramento, soprattutto se saranno ridisegnati gli assetti organizzativi e ridefinite in termini qualitativi le professionalità da acquisire.
Per quanto riguarda la Corte dei conti, la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 201810, ha autorizzato la Corte ad assumere complessivamente, già dall'anno 2019, 104 magistrati11, numero che si aggiunge alle nuove immissioni attese dalle tre procedure concorsuali già in atto.

---

8 La scopertura, rispetto all'organico teorico di 14 unità lavorative, è pari al 42,86%, senza contare l'incidenza del lavoro solo part time di due dipendenti in servizio presso la Sezione. È pari al 39,29% se si considera l'apporto lavorativo parziale al 50%, per due giorni alla settimana, del dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste

9 Basti pensare, per esempio, al settore delle concessioni autostradali, nelle quali l'Amministrazione si confronta con imprenditori privati in grado di reclutare, grazie alle proprie considerevoli risorse economiche, i migliori professionisti sul mercato già in fase di convenzione e poi di indirizzare, in fase gestionale, l'interpretazione della concessione in senso favorevole ai propri interessi.

10 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, c. 301 e segg. e 322.

11 Assunzione di 77 referendari autorizzata con l'art. 1, c. 301, lett. b, e di 27 con l'art. 1, c. 322, della L. 145/2018.

L'organico di magistratura della Corte, che negli ultimi anni era giunto ad un livello di effettive presenze in servizio assolutamente insostenibile rispetto alle molte funzioni alla stessa affidate, con punte di scopertura superiori di oltre un terzo rispetto all'organico teorico, dovrebbe pertanto pervenire, nel corso verosimilmente di un biennio e pur scontando i pensionamenti in previsione, a buoni livelli di copertura.
La legge di bilancio ha anche autorizzato l'assunzione, sin dal 2019, di 6 dirigenti e 372 funzionari12. Si ha fiducia che tali assunzioni risponderanno soprattutto alle esigenze delle sedi regionali, le quali presentano, come la nostra, le più accentuate necessità di copertura d'organico.
Ribadisco peraltro quanto osservato nella relazione dello scorso anno, che, se non si vuole che delle assegnazioni di personale amministrativo risultino assai poco utili perché precarie, a causa della comprensibile propensione e determinazione dei vincitori di concorso provenienti da regioni lontane a rientrare quanto prima nelle terre d'origine, occorrerebbe ritornare, per le regioni più decentrate come il Friuli Venezia Giulia, a concorsi dedicati, già nelle previsioni del bando concorsuale, esclusivamente alle sedi di servizio di tali regioni, in modo da incentivare la partecipazione di soggetti residenti nelle regioni medesime.

* * * * *

Riferisco quindi sinteticamente su alcuni aspetti dell'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale nell'anno trascorso. Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione - con sintetiche precisazioni tecnico-giuridiche per chi fosse interessato - di alcune delle più significative vertenze giunte a decisione nell'anno trascorso.
I dati consuntivi attestano che, malgrado la riferita limitata disponibilità di risorse, sono stati comunque raggiunti risultati significativi in termini sia numerici che qualitativi.
Nell'anno 2018 il numero delle vertenze introdotte dalla Procura contabile e conseguentemente il numero delle pronunce della Sezione in materia di responsabilità amministrativa, è numericamente più che raddoppiato rispetto alla media dei tre anni precedenti.

---

12 Assunzione autorizzata con l'art. 1, c. 301, lett. a, della L. 145/2018.

Il dato potrebbe essere fuorviante. Non va interpretato come indicatore di un preoccupante accentuarsi, nella regione, di comportamenti causativi di danno erariale. In realtà l'incremento numerico delle vertenze va attribuito in parte ad una fattispecie seriale, ora in via di esaurimento,

nella quale è coinvolta la responsabilità di una società anni addietro concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità di molti comuni della regione e del suo amministratore e sostanzialmente unico proprietario.
La Guardia di Finanza a suo tempo ha portato alla luce la consistente truffa perpetrata ai danni di decine di comuni italiani ed in particolare di 62 enti locali della regione, attuata tramite un sistema fraudolento che portava alla reiterata distrazione, da parte della concessionaria, di somme incassate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità. Le somme non riversate agli enti locali non sono rilevanti per i singoli Comuni, ma risultano complessivamente di importo ingente (nel Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di tributi non rendicontati e/o non riversati di euro 332.830,56).

* * * * *

Per il complesso delle vertenze portate a decisione, i dati consuntivi registrano che le sentenze della Sezione sono state tutte di condanna dei soggetti convenuti dalla Procura (salvo un caso nel quale vi è stata declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il Collegio ha preso atto, in corso di causa, dell'intervenuto integrale ristoro del danno da parte del convenuto).
La Sezione ha evidentemente ritenuto, all'esito della trattazione delle vertenze, che le vicende portate al suo esame dalla requirente segnalavano effettivamente comportamenti, dolosi o gravemente colposi, causativi di danno erariale, anche se le domande della Procura hanno talvolta trovato un accoglimento solo parziale, in particolare per quanto riguarda l'importo risarcitorio da porre in addebito, oppure per essere stata dichiarata la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione di alcuni dei convenuti.
Le sentenze hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro 7.865.772,7213.

* * * * *

13 Cui si è aggiunta la condanna al pagamento, in favore dell'erario statale, delle spese processuali relative alle singole vertenze, per un importo complessivo di euro 55.225,04.

Delle vertenze di responsabilità trattate dalla Sezione, voglio in particolare segnalare la vicenda esitata nella sentenza di condanna n. 20 del 15 marzo 2018. L'azione di danno erariale faceva seguito alla segnalazione – da parte del Sindaco del Comune di Dogna - del disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2012. All'accertamento del disavanzo si era congiunta la scoperta di illeciti e/o gravi irregolarità, nella gestione contabile e di bilancio degli anni trascorsi, commessi dal responsabile del servizio finanziario del Comune.
Non è tanto la condanna del funzionario (e del Segretario comunale per omessa sorveglianza sul corretto svolgimento delle funzioni intestate al medesimo) che mi preme qui rammentare, quanto il fatto che a valle di una situazione amministrativa connotata da disordine e da gravi irregolarità contabili ed assai tardivamente scoperta, si è dovuto registrare un disavanzo di amministrazione di importo non irrilevante per un piccolo Comune come Dogna e pertanto l'unico caso, in questa regione, di un ente locale che ha dovuto ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che prevede, sotto la vigilanza della Corte dei conti, l'art. 243 bis del D.Lgs. 267 del 2000, per gli enti locali che registrano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente14.
Tale procedura comporta sacrifici finanziari e sacrifici in termini di livello quantitativo e qualitativo dei servizi, per l'ente e per la comunità amministrata15.
La vicenda appare riproporre il notorio, annoso e purtroppo non risolto problema della funzionalità dei Comuni di piccole dimensioni16, con scarsissimo personale e Segretari comunali

destinati a prestare servizio in più enti per poche ore settimanali in ciascuno. In tali enti la presenza solo di isolati e spesso poco controllati impiegati factotum, inadeguati a sostenere il peso di una gestione amministrativa diventata oggi per tutti gli enti tecnicamente complessa, accentua, come si è visto nel caso giunto all'esame della Sezione, il rischio di gestioni irregolari (quando non illecite), con gravi conseguenze per la comunità amministrata.

---

14 Il disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 del Comune di Dogna era pari ad euro -444.575,05. Da una verifica della situazione economico-finanziaria dell'ente svolto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, era emerso che, negli esercizi dal 2008 al 2012, vi erano state gravissime irregolarità contabili/gestionali, che avevano portato ad una situazione di allarmante squilibrio finanziario. La Sezione di controllo ha quindi assunto, in ordine all'approvazione ed attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Dogna, le deliberazioni n. 160/2014, n. 16/2015, n. 152/2015, n. 45/2016, n. 16/2018 e n. 46/2018.
Attualmente l'ente appare avviato ad un risanamento finanziario attuato in tempi più brevi di quelli decennali dell'originario piano di riequilibrio e con modalità anche indipendenti dal percorso previsto in tale piano.
15 Il piano di riequilibrio del Comune di Dogna approvato con deliberazione n. 160/2014 della Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, ha previsto, ad esempio, l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, l'alienazione di beni del patrimonio disponibile comunale, la riduzione della spesa corrente per l'intervento 3 (prestazione di servizi) e per l'intervento 5 (trasferimenti), la riduzione della spesa per il personale dell'ente (personale peraltro già di numero minimo).
16 Dogna è un Comune montano del Friuli-Venezia Giulia con un'estensione di circa 69 Km2 nel quale, nel 2011, risultavano censiti 192 abitanti. Il trend dei residenti è da tempo, come in molti Comuni montani, in costante diminuzione. Nel Friuli Venezia Giulia oltre il 70% degli enti locali ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

E di questo la comunità dovrebbe essere onestamente informata, in particolare quando viene chiamata ad esprimersi, nel previsto referendum consultivo, sui progetti di fusione di enti locali di modeste dimensioni. É infatti una soluzione, quella della fusione, che spesso si presenta doverosa, posto che, pur consentendo vantaggi gestionali ed economie di scala, non sono altrettanto efficaci per una buona amministrazione le alternative scelte dell'accorpamento convenzionale di servizi fra municipalità diverse.
Basti pensare che negli enti che operano in assenza di adeguate risorse professionali, spesso sono vane ed anzi si tramutano di fatto solo in sterili aggiuntive incombenze formalistiche e burocratiche, anche importanti riforme della Pubblica Amministrazione, quali – solo per fare un esempio di immediata evidenza - quella in materia di anticorruzione, che impone a tutte le pubbliche Amministrazioni di adottare Piani triennali di prevenzione della corruzione amministrativa da adeguare annualmente.
Trattasi di piani che richiedono mappatura dei rischi e individuazione delle più idonee scelte organizzative di contrasto. Sono pertanto piani che richiedono analisi rigorose e provvedimenti organizzativi adeguati, mentre di regola, negli enti di minori dimensioni, mancano persino professionalità in grado di predisporre un buon piano e la stessa possibilità di misure organizzative che siano fattibili17. Soprattutto in tali enti si registrano così piani anticorruzione formalistici, superficiali o persino – come talvolta ha rilevato l'Autorità Nazionale Anticorruzione - sostanzialmente copiati da altri enti.
Sono intuitive anche le difficoltà in materia di opere pubbliche e in materia contabile/finanziaria che non possono non incontrare gli enti minimi18. Sono settori nei quali non si vede come possa corrispondere, al continuo mutare e complicarsi di una normativa complessa e multilivello, una adeguata risposta di competenza negli uffici amministrativi degli enti di minori dimensioni.
Ma ancora potrebbero rammentarsi l'innovazione in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, riforma per la quale già si registra in generale, tanto più quanto l'ente è una piccola entità amministrativa, solo una parziale e poco convinta attuazione del D.Lgs. n. 33 del 201319, nonché molte altre funzioni di servizio alla comunità che solo una struttura di dimensione adeguata può garantire ad un accettabile livello.

* * * * *

17In generale è imposta l'adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, con lo scopo di ridurre il formarsi di posizioni stabili che possono da una parte condizionare la libera concorrenza, limitando l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, e dall'altra indurre la creazione di consolidate relazioni con soggetti portatori di interessi privati e la possibilità di illegali collusioni. L'Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda inoltre, a titolo esemplificativo, "di promuovere, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; di utilizzare il criterio della c.d. 'segregazione delle funzioni', che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale" (ANAC delib. n. 555 del 13.06.2018).

18 Si veda, a conferma, il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017" presentato dalla Sezione regionale di controllo di Trieste il 2 febbraio 2018, pag. 14.

19 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Voglio ancora riportare, delle sentenze pronunciate da questa Sezione nell'anno trascorso, la sentenza n. 41 del 13 giugno 2018. La Sezione ha affermato la responsabilità erariale del Presidente e del Revisore unico della Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli, con condanna per l'importo di danno per il quale il diritto al risarcimento è stato ritenuto non prescritto, in relazione ad un finanziamento di euro 800.000 erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla Fondazione, in conseguenza dell'avvenuto sviamento dei fondi pubblici dalla destinazione per la quale erano stati concessi.

Si è accertato l'utilizzo del finanziamento pluriennale per coprire spese ordinarie di gestione e funzionamento, laddove questo era stato richiesto ed ottenuto per realizzare tre diverse tipologie di interventi di recupero, restauro e ammodernamento del compendio immobiliare di proprietà della Fondazione. Nessuna delle opere programmate dall'ente e sovvenzionate dalla Regione è risultata avviata, in un contesto di irregolare ed inadeguata gestione che aveva portato, negli anni, ad un grave deterioramento della situazione finanziaria della Fondazione.

La vicenda offre l'occasione per una considerazione di carattere generale. Il finanziamento era stato concesso alla Fondazione con un provvedimento dell'anno 2007, nel quale si prevedeva che la rendicontazione del contributo, che era previsto complessivamente di un milione di euro in dieci rate annuali di euro 100.000, doveva essere inoltrata alla Regione entro un anno dall'erogazione dell'ultima quota annuale, quindi anche dopo più di dieci anni. Non veniva previsto nessun termine entro il quale iniziare i lavori, nessun controllo regionale intermedio sull'effettiva progressiva esecuzione delle opere finanziate.

Le conseguenze si sono viste: sviamento dei fondi dalla destinazione per la quale erano stati concessi e utilizzo degli stessi per spese correnti, un utilizzo illegittimo che – va sottolineato – ha anche contribuito a non consentire la tempestiva emersione delle criticità che presentava la gestione economica dell'ente beneficiario.

Quella delle negative conseguenze dell'avvenuto depotenziamento del sistema dei controlli sui finanziamenti pubblici, soprattutto (ma non solo) erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia20, spesso cospicui e a valere anche su fondi statali e comunitari, è una problematica che continuamente emerge dalle vertenze in materia di responsabilità amministrativa che sono state in questi ultimi anni trattate dalla Sezione21.

Appare indifferibilmente imporsi una preoccupata considerazione del problema dei controlli e l'introduzione di forme di verifica sulle pubbliche erogazioni ben più rigorose e professionalmente più adeguate di quanto non avvenga attualmente. È un problema di efficienza che riguarda le Amministrazioni che, con delicate scelte di priorità di spesa, concedono i finanziamenti, i quali sappiamo essere risorse della comunità assai faticosamente reperite, che assolutamente non possono essere distribuite con leggerezza e poco o nessun rigore nella verifica della effettiva realizzazione dei fini di legge.

* * * * *

Voglio da ultimo rammentare, delle altre vicende esaminate dalla Sezione nell'anno 2018, quella esitata nella sentenza di condanna n. 44 del 14 giugno 2018.
È emersa l'indebita fruizione, da parte di una dipendente in distacco sindacale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con diritto allo stipendio erogato dal Ministero, del beneficio pensionistico, non calcolato su base contributiva,
previsto dal D.Lgs. n. 564/1996 e costituito da una maggiorazione, della pensione liquidata quale dipendente pubblico, collegata alle attività retribuite svolte per il
Sindacato.

---

20 Il depotenziamento dei controlli si registra peraltro in vari settori dell'Amministrazione regionale. Il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017" presentato dalla Sezione regionale di controllo di Trieste il 2 febbraio 2018, rileva (pag. 16): "Con riferimento all'organizzazione degli uffici regionali, i controlli della Sezione svolti nel 2017 non sempre hanno riscontrato adeguati livelli qualitativi in un settore strategico dell'azione regionale, qual è quello dei controlli interni". Viene ivi ribadita anche la critica dell'arretramento del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, attuato, in nome di "una poco lungimirante idea del vantaggio derivante da una maggiore snellezza operativa", con la L.R. n. 1 del 2015.
21 Nella vertenza esitata nella sentenza di condanna n. 102 del 16 novembre 2018, la Sezione si è occupata, ad esempio, di una fattispecie di danno erariale conseguente all'impiego di un contributo, da parte del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, per un'opera avente finalità non conformi a quelle assegnate dall'ente Regione FVG.

Nel caso in esame è stato accertato che la dirigente sindacale non aveva svolto un'attività sindacale realmente retribuita nell'anno antecedente il pensionamento, avendo ella stessa fornito al Sindacato la provvista finanziaria per il pagamento a sé stessa degli emolumenti necessari per la fruizione del beneficio in questione.
All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, avevo riferito dell'interesse mediatico, anche sulla stampa nazionale, che aveva suscitato una sentenza del Giudice monocratico delle pensioni di questa Sezione, confermata in appello22, che aveva offerto un'interpretazione della normativa di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo, la quale era coerente con le generali regole di liquidazione delle pensioni ed evitava gli effetti contrari a principi di equità e solidarietà intergenerazionale che derivavano da altre scorrette (e più favorevoli per gli interessati) modalità di applicazione della medesima23.
La vicenda di fittizia retribuzione che è esitata nella citata sentenza di condanna n. 44/2018, conferma quanto sia necessario che vi sia, nell'applicazione di questa disposizione, massima vigilanza da parte dell'Amministrazione previdenziale e che si valorizzi l'interpretazione della normativa fornita nella decisione di questa Sezione - anche in attesa di un eventuale chiarimento in via legislativa24 – perché, oltre ad evitare anomale singolarità nel sistema pensionistico, è interpretazione che rende molto meno attrattivi comportamenti illeciti come quello qui riferito.

* * * * *

Una significativa parte del lavoro della Sezione è dedicato alla verifica delle contabilità che gli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni della regione sono tenuti a presentare ai fini del giudizio di conto.
I giudizi di conto sono sostanzialmente dei controlli in forma processuale semplificata, con possibili esiti di sentenza, svolti dalla Sezione sulle contabilità tenute dai soggetti (qualificati "agenti contabili") che nelle Pubbliche Amministrazioni hanno "maneggio", ovvero svolgono una attività di riscossione/pagamento/custodia, di pubblico denaro o di beni mobili erariali.

---

22 Sentenza Sez. Friuli Venezia Giulia n. 51 del 6 settembre 2013, confermata in appello dalla sentenza n. 491 del 6 ottobre 2016.

23 Si è ritenuto, nella decisione n. 51 del 6 settembre 2013 del Giudice Unico delle Pensioni di questa Sezione, che la valorizzazione dell'ultima retribuzione percepita presso il sindacato andava effettuata nella quota B e non nella quota A della pensione, sulla quale ultima incideva particolarmente l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo giorno di servizio, non trattandosi, nel caso esaminato, di retribuzione fissa, continuativa e tendenzialmente irrevocabile.
24 Secondo alcune notizie di stampa, era ventilato un possibile intervento normativo di interpretazione autentica nello stesso senso indicato nelle citate decisioni di questa Corte.

Nell'anno 2018 gli agenti contabili della regione Friuli Venezia Giulia hanno presentato alla Sezione giurisdizionale, tramite le Amministrazioni di appartenenza, n. 2.251 conti giudiziali (133 di Amministrazioni statali, 1871 di Enti locali, 247 di Aziende Sanitarie e Università), che si sono sommati al carico pendente di n. 8.903 conti trasmessi negli anni precedenti e non ancora definiti. Particolarmente in questo settore incide la riferita gravissima carenza di personale amministrativo da destinare ad una prima revisione delle contabilità, preparatoria alla revisione dei magistrati istruttori, e da destinare altresì alla gestione dei flussi informatici e documentali.
Molte Amministrazioni non si sono ancora conformate all'obbligo, previsto dal codice di giustizia contabile, di nominare un "responsabile del procedimento" che, espletata la fase di controllo amministrativo del conto, lo depositi presso la Sezione giurisdizionale25 ed altresì all'obbligo di comunicare con regolarità, anche in occasione dell'avvicendamento dei dipendenti destinati alla gestione contabile, "i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale"26, al fine di consentire alla Sezione giurisdizionale la tenuta di una affidabile anagrafe informatizzata degli agenti contabili della regione. Occorrerà quindi proseguire nell'opera di sensibilizzazione della Amministrazioni ad una puntuale attuazione anche di tali norme di organizzazione27.
Va rilevato che, per la numerosità delle gestioni contabili, solo un'affidabile evidenza informatica dei conti giudiziali può consentire un'immediata verifica del rispetto del periodico obbligo di loro presentazione. L'immediatezza della verifica è importante, poiché l'omissione della presentazione del conto avverte di una situazione anomala, su cui svolgere urgenti accertamenti. Talvolta a fatti di peculato si è accompagnata, nel periodo interessato dalle indebite appropriazioni, anche l'omissione della redazione e trasmissione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile.
Nell'anno 2018 la Sezione ha completato le proprie verifiche su 1.735 conti, pervenendo, previa istruttoria, a 566 discarichi dell'agente contabile ed a 1.169 estinzioni. I dati

---

25 Art. 139, comma 2, c.g.c.
26 Art. 138 c.g.c.
27 Non è soddisfacente anche la consistenza dei conti giudiziali trasmessi dalle Amministrazioni in via informatica, tramite l'applicativo SIRECO (68,72% del totale dei conti).

consuntivi sono in linea con la media degli anni precedenti.
A seguito di accertate irregolarità, si è pervenuti all'immediato recupero in favore delle Amministrazione interessate, già in fase istruttoria e senza necessità di una pronuncia con sentenza, di complessivi 68.554,71 euro.
Al 31.12.2018 sono risultati pendenti 9.419 conti giudiziali. Si prevede nell'anno 2019 un significativo incremento delle contabilità da esaminare, poiché - come ho già rammentato - in questa regione è stata avviata lo scorso anno la facoltà, per gli enti locali, di applicare l'imposta di soggiorno28, la cui riscossione da parte delle singole strutture ricettive qualifica automaticamente, i soggetti privati responsabili delle stesse, quali agenti contabili dell'Ente locale interessato29.

* * * * *

Concludo con qualche breve osservazione riguardante i giudizi in materia di pensioni pubbliche trattati e decisi nell'anno 2018 dalla Sezione in composizione monocratica, ovvero dai due Consiglieri alla stessa assegnati.

Sono stati prodotti alla Sezione, da pubblici dipendenti in quiescenza, 89 nuovi ricorsi pensionistici (81 in materia di pensioni civili, 7 in materia di pensioni militari, 2 in materia di pensioni di guerra), con un incremento numerico del 23% rispetto alla media dei tre anni precedenti.
Sono stati definiti con sentenza 69 giudizi, con accoglimento di 26 ricorsi e reiezione di 30; per altri 13 giudizi la pronuncia ha avuto altro contenuto (in particolare di cessazione della materia del contendere in 1 caso e di inammissibilità del ricorso in 7 casi).
Le vertenze sono state definite, salvo casi particolari, entro pochi mesi dall'atto introduttivo del giudizio.
Per una sintetica esposizione, per chi fosse interessato, di alcune delle più rilevanti questioni giuridiche trattate, rinvio come sempre agli allegati a questa relazione.
Osservo soltanto che molte delle questioni sollevate nei ricorsi hanno riguardato la disciplina posta dall'articolo 9, c. 21, del decreto legge n. 78 del 2010, nel quale è stabilito che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale pubblico non contrattualizzato, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. È stabilito altresì che, per le categorie di personale che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013, non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e che, anche per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte in tali anni hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.

---

28 Ai sensi dell'art. 10, c. 3 e c. 4, della L.R. FVG 17 luglio 2015 n. 18, cui è seguito il decreto attuativo D.P.Reg. 23 ottobre 2017 n. 0244/Pres., i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici e le Unioni territoriali Intercomunali, possono istituire, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio, un'imposta di soggiorno il cui gettito va destinato al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione turistica del territorio della regione.
29 Per una ordinata organizzazione e gestione dei conti di che trattasi, è preferibile che i responsabili delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale siano inquadrati, ove possibile, come subagenti contabili del funzionario dell'ente comunale incaricato di gestire e parificare le loro rendicontazioni

La disciplina si inserisce nel contesto della nota c.d. "cristallizzazione" dei trattamenti economici che ha coinvolto in tale periodo tutto il pubblico impiego30.
Molti ricorrenti hanno lamentato, avanzando anche censure d'incostituzionalità, che tale disciplina non ha previsto, nei confronti dei soggetti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalla data di cessazione del blocco economico, degli emolumenti pensionabili derivanti da incrementi stipendiali legati a meccanismi di progressione automatica maturati nel periodo di blocco e dalle progressioni di carriera conseguite in tale arco di tempo. Hanno in particolare lamentato la definitività e permanenza di tali effetti penalizzanti per i soggetti posti in quiescenza nel periodo di operatività dell'arresto stipendiale, rispetto alla generalità dei dipendenti collocati in quiescenza successivamente.
Alle discussioni ha di fatto posto termine la sentenza della Consulta n. 200 del 2018, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, c. 21, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (con considerazioni estensibili anche a quanto stabilito negli altri periodi della disposizione), osservando peraltro che spetterebbe al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, di eventualmente provvedere in merito alle criticità evidenziate degli interessati.

* * * * *

---

30 Alla regola qui riportata si sono affiancate altre misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego, quale il blocco della contrattazione collettiva, con conseguente congelamento dei livelli retributivi. Lo stesso art. 9, al precedente c. 17, ha previsto infatti che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e

negoziali relative al triennio 2010-2012 per il pubblico impiego contrattualizzato, aggiungendo che, per il successivo triennio (2013-2015), la contrattazione sarebbe stata possibile per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito nell'anno trascorso al buon andamento della giustizia contabile nella regione Friuli Venezia Giulia, in primo luogo ai colleghi magistrati Giancarlo Di Lecce e Giulia De Franciscis, che mi hanno dato conferma della loro eccellente professionalità.
Un elogio va al personale amministrativo della Sezione, per le capacità operative e l'encomiabile impegno che ha dimostrato anche nel dover sopperire alla carenza di presenze in servizio che ho rammentato. Un doveroso riconoscimento va anche al dirigente ed al personale dell'ufficio SAUR di Trieste, per la fattiva collaborazione prestata alla Sezione giurisdizionale.
Ringrazio il Procuratore regionale ed i magistrati della Procura per l'impegno profuso nell'attività requirente.
Uno speciale ringraziamento va al Corpo della Guardia di Finanza, per la continua collaborazione prestata alla Corte e per la eccellente preparazione ed efficienza dimostrate nello svolgimento di quelle indagini e di quei compiti di polizia economico/finanziaria che sono così intimamente connessi e propedeutici alle funzioni istituzionali della giurisdizione contabile.
Rivolgo un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato per il loro prezioso contributo all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche nello svolgimento di quelle indagini di polizia giudiziaria dalle quali così spesso sono emerse evidenze di responsabilità amministrativa portate all'attenzione della Corte.
Infine, un apprezzamento va agli Avvocati del libero foro e degli enti pubblici per la professionalità e la correttezza dimostrate avanti a questa Sezione nell'esercizio dei loro delicati e così importanti compiti difensivi.
Grazie per l'attenzione.

Per quanto concerne il contesto interno all'ente ad oggi non sono state rilevate criticità.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ha una validità triennale e va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC potrà essere determinato dall'eventuale mutamento della normativa, di nuovi indirizzi da parte dell'ANAC o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTCP, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze dell' Ordine. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione anche nel corso dell'esercizio.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni nonché a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l' Ordine, ente strumentale dello Stato in virtù di sussidiarietà orizzontale.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende:
    a) L'indicazione del quadro normativo di riferimento;
    b) L'elenco delle ipotesi di reato;
    c) La descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
    d) L'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
    e) i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
    a) I processi, i sub-processi e le attività a rischio;
    b) Il livello di esposizione al rischio;
    c) Le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

Tale parte speciale è coagulata in una scheda sinottica da cui è agevole ricavare le condizioni relative all'organizzazione ed alla attività dell'Ordine redattore del presente Piano.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

a) il Direttore/RPC;

b) il personale dell'Ordine;

c) i componenti del Consiglio direttivo;

d) i componenti del Comitato scientifico ECM

e) i revisori dei conti;

f) i componenti dei gruppi di lavoro;

g) i consulenti;

h) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo e regolatorio – peraltro non esaustivo - definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPCT. Si ricordano:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di 7 accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2106 come modificato dal D.Lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);
- Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Determinazione n. 241 del 08.03.2017 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di

direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016

- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 e Delibera numero 382 del 12 aprile 2017 recante sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera n. 556 del 31/5/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 2/2017 del 30/05/2017 recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" - Determinazione n. 951 del 20/09/2017 ;
- Linee guida n. 3 - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - recanti 'Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Determinazione n. 1008 del 11/10/2017 - Linee guida n. 6, - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - recanti 'Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice'.

- LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (GU n.291 del 14-12-2017);
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Delibera ANAC n.1074 del 2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ANAC Linee Guida recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";
- Linee guida recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato";
- ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali;
- ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 Pag. 1 di 7 tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);
- ANAC Delibera n. 1102/18 - Regolamento del 7/12/18 - Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso.;
- Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019);

- Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019);
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- ANAC - Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
- ANAC - Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC è redatto per favorire anche la prevenzione di una pluralità di reati.

Come sopra rammentato, si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. Di seguito i reati tipici.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione*;
2. *Analisi dei rischi*;
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio (redazione misure di prevenzione)*;
4. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*

4.1. Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i settori da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le attribuzioni dell'Ordine sono stati presi in considerazione i settori/uffici in cui è articolata:

- Area affari generali e legali;
- Area contabile e gestionale;
- Area amministrativa e organizzativa;

gli operatori di ciascuna delle aree sono stati coinvolti nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, con riferimento sia ai *processi istituzionali* (che riguardano le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti) che a quelli *di supporto* (che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni).

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 3 aree individuate i relativi processi.

Area affari generali e legali	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area contabile e gestionale	Attività di indirizzo Attività consultiva

	Attività di vigilanza
Area amministrativa e organizzativa	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza

4.2. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una prima individuazione dei rischi e una loro valutazione.

In particolare sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo:
  - vincolata
  - parzialmente vincolata
  - bassa
  - media
  - alta
- la probabilità del rischio:
  - nessuna probabilità
  - improbabile
  - poco probabile
  - probabile
  - molto probabile
  - altamente probabile

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione e delle attività distorsive della funzione pubblica. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione implementato prevede:

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi e di malamministrazione;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il RPC ha condiviso sia con gli uffici sia con l'Organo direttivo di indirizzo i contenuti del presente Piano, favorendo così quella sinergia tra i soggetti operanti all'interno dell'Ordine finalizzata alla conduzione legittima dell'azione durante i diversi processi dello stesso Ordine

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'Ordine è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo 7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

4.5. Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base annuale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

In particolare, Il RPC provvederà periodicamente al monitoraggio della qualità delle prestazioni collegate ai processi mappati con il presente Piano attraverso una adeguata attività di reportistica al fine di ottenere informazioni utili al miglioramento della pianificazione per gli anni a venire e consentire una verifica consuntiva entro il 15 dicembre 2018 ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012 o di eventuale proroga.

Il RPC riferisce al Consiglio direttivo dell'Ordine sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno o entro l'eventuale proroga, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischi.

Va segnalato che il RPC ha svolto l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, al fine di ottimizzare la presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n. 12/2015.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Ordine;
b) L'informatizzazione dei processi;
c) L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini;
e) Il codice etico e il codice di comportamento;
f) La formazione e la comunicazione del Piano.

5.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

L'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 ha infatti qualificato la trasparenza come principio costituzionale di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione e, cioè, quale livello essenziale delle prestazioni della pubblica funzione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicazione costante e nei termini di cui all D. Lgs. 33/2013 di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, individuato nella dott.ssa Costanza Santin. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, la Legge prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall' Ordine per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet.

5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento

Riferimenti normativi:

- Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge n.190/2012;
- D.P.R. 62/2013
- ANAC - Bozza Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.*". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di disposizioni di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro violazione determina responsabilità disciplinare per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

In data 21/01/2016 il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 2 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità funzionali dell'azione condotta dall'Ente o di reati, di cui l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi o di malaamministrazione, quindi, potranno essere

fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti e nelle altre aree a rischio (obbligatorie e ulteriori);
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Accesso civico
- Codice di comportamento dei dipendenti.
- Etica e legalità

Verranno erogate, pertanto, attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione e di mal amministrazione al personale.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale

dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per l' Ordine, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

7.1 La rotazione del personale

Riferimenti normativi:

- Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012;
- Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.
- PNA

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano far aumentare l'incidenza di reati connessi alla corruzione.

In merito alla rotazione straordinaria il RPCT monitorerà le eventuali ipotesi in cui si dovessero verificare i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett.l-quater del D.Lgs. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito i dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione, come ribadito da ANAC con la Determina 12/2015. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, l'Ordine ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del dirigente/direttore dott.ssa Costanza Santin, in ossequio alle indicazioni della Federazione nazionale e tenuto conto che i processi decisionali e di affidamento sono di stretta competenza dell'Organo di indirizzo politico-

amministrativo (Consiglio Direttivo) e non del dirigente. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

9. Altre iniziative

9.1. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono, a titolo non esaustivo, i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
- Commi 21, 22, 23, 24, 25 dell'art. 1 della Legge n.190/2012

L'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati. A tal fine verrà data immediata pubblicità, sul sito istituzionale dell'Ordine, della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l' Ordine stesso.

9.2. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190"* ha disciplinato:

a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;

c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa

dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art.17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V e VI sempre del D.Lgs n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stesa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

9.3. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'Ente verifica, per il

tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di procedere ad un ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, decreto legislativo n. 165/2001.

9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 *bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013,
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39. L'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a :

- Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- Inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di tutti i dipendenti dell'Ordine.

Con la Relazione da pubblicarsi entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012, Il RPC individuerà un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione.

10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA: personale e affidamento di lavori, servizi e forniture,

formazione professionale, rilascio pareri di congruità, e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici, nonché ad altre aree, caratterizzanti l'attività dell'Ordine.

10.1. Aree a rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. La metodologia utilizzata dall'amministrazione per effettuare la valutazione del rischio deve essere indicata e risultare in maniera chiara nel PTCP.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

All'interno della Ordine sono state individuate in concreto le seguenti aree di rischio:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006;
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

10.2. Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la seguente metodologia.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il grado di probabilità e la valutazione della discrezionalità.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Il valore della probabilità e la misura della discrezionalità devono essere sommati per ottenere il grado di rischio. E' stata altresì tenuta in considerazione la natura più o meno discrezionale dell'attività mappata.

Valore medio della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valutazione della discrezionalità: **1 = vincolata; 2 = parzialmente vincolata; 3 = discrezionalità bassa; 4 = discrezionalità media; 5 = discrezionalità alta**

10.2.1. Area acquisizione e progressione del personale

v. mappatura allegata

redazione pianta organica
procedure selezione personale
progressioni di carriera
contrattazione decentrata
procedure disciplinari: istruttoria e celebrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.2. Area conferimento di incarichi di collaborazione

v. mappatura allegata

Individuazione del soggetto da incaricare
Valutazione dei corrispettivo economico

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio degli affidamenti
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.3. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

v. mappatura allegata

Individuazione dell'oggetto dell'affidamento
Strumento per l'affidamento
Redazione della documentazione per la procedura negoziata
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte
Procedure negoziate (art. 57 Cod.)
Procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui agli artt. 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici
Gestione della fase di esecuzione del contratto

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

v. mappatura allegata

Patrocinio dell'ente
Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali
Asseverazione parcelle

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.5. Area pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

v. mappatura allegata

Istruttoria per il rilascio del parere
fase di valutazione dell'istanza
Fase decisoria

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio e *benchmarking* tra i rilasci dei pareri
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.6. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

v. mappatura allegata

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.7. Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari

v. mappatura allegata

Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina commissioni regionali e provinciali
Designazione rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri
Indizione delle elezioni
Nomina dei membri del seggio elettorale
Operazioni di voto e scrutinio
Assemblee ordinarie e straordinarie
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)

Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.8. Amministrazione e contabilità

v. mappatura allegata

Accertamento delle entrate
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ecc.)
Riscossione tasse dagli iscritti
Gestione morosità iscritti
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti
Modalità di pagamento
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario
Tenuta delle scritture contabili

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.9. Amministrazione e gestione albo

v. mappatura allegata

Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione
Verifica dichiarazioni sostitutive
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti
Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.10. Procedure disciplinari a carico degli iscritti

v. mappatura allegata

Ricezione segnalazioni
Riscontro notizie dai media
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare
Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50
Acquisizione eventuale memoria difensiva
Celebrazione procedimento
Decisione
Notifica decisione
Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.11. Area Formazione professionale

v. mappatura allegata

Individuazione relatori eventi OMCeO
Gestione iscrizioni eventi OMCeO
Verifica presenze eventi OMCeO
Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO
Assegnazione crediti eventi OMCeO
Report finali eventi OMCeO

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Acquisizione e progressione del personale							
redazione pianta organica	redazione incongrua rispetto ai fabbisogni dell'ente o condizionata da fattori esterni	1	discrezionale bassa	4	Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le necessità		Consiglio Direttivo
procedure selezione personale	Commissione di concorso priva dei requisiti di terzietà	2	vincolata	3	nomina dei componenti della Commissione di esame conseguente ad una approfondita analisi dei curricula e delle competenze, valutazione del possibile conflitto di interesse ed individuazione dei criteri per la nomina		Consiglio Direttivo
progressioni di carriera	omessa/incongrua analisi meritocratica e omessa/incongrua valutazione delle competenze acquisite	2	discrezionale media	6	individuazione di una procedura di valutazione delle performance e delle competenze		Consiglio Direttivo Dirigente
contrattazione decentrata	omessa o viziata fase delle relazioni	1	discrezionale bassa	4	rispetto delle relazioni prevsite dai CCNL		Consiglio Direttivo Dirigente
procedure disciplinari fase istruttoria e di celebrazione	omessa/incongrua istruttoria, valutazione delle violazioni astratta dalle fattispecie previste dalle normative di riferimento, imprecisa contestazione degli addebiti, omessa comunicazione all'AG competente di possibili ipotesi di reato, mancato rispetto delle garanzie di difesa	1	discrezionale	4	attuazione delle procedure previste per l'istruzione dei procedimenti, sussunzione degli accadimenti alle fattispecie normative di riferimento, puntuale contestazione degli addebiti, invio segnalazioni all'AG competente di tutte le possibili ipotesi di reato, rispetto delle garanzie di difesa		Segretario Presidente Dirigente
Conferimento di incarichi di collaborazione							
Individuazione del soggetto da incaricare	Insussistenza della necessità di affidare la consulenza all'esterno e scelta del consulente astratta dall'analisi curriculare e delle competenze. Violazioni Dlgs 165/2001	3	discrezionale	8	utilizzo delle risorse umane in essere, individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei consulenti, individuazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo, rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
valutazione del corrispettivo economico			discrezionale	8	elemento della procedura selettiva, valutazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
Affidamento lavori, servizi e forniture							
Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento non rispondente alle esigenze dell'ente; oggetto contrattuale non adeguatamente definito passibile di diversa interpretazione da parte dei concorrenti all'affidamento	1	vincolata	2	verifica della rispondenza dell'affidamento ai bisogni dell'ente mediante escussione dei soggetti interessati all'acquisizione e individuazione congiunta delle caratteristiche del prodotto riportate in bando/avviso/invito/capitolato		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Strumento per l'affidamento	omessa individuazione della più congrua procedura negoziata da adottare ed eccessivo ricorso all'affidamento diretto	2	discrezionale media	6	Motivazione della scelta di procedura negoziata adottata		Consiglio Direttivo
Redazione della documentazione per la procedura negoziata	Documentazione parziale e/o inadeguata perché generica	2	discrezionale bassa	5	Condivisione tra l'ordinante e gli uffici predisponenti la redazione della documentazione al fine di rendere chiara e puntuale la medesima		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC	mancata richiesta di esplicitare i requisiti e/o mancata verifica dei requisiti	1	vincolata	2	prevedere le verifiche integrali delle dichiarazioni rese dai concorrenti		Segreteria
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte	criteri generici, omessi, non proporzionati, indirizzati o non resi pubblici	1	discrezionale media	5	individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione e pubblicità dei medesimi		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
procedure negoziate (art. 57 Cod.)	applicazione inappropriata e/o immotivata e/o in assenza dei presupposti	2	discrezionale media	6	attenta valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura mediante il confronto tra Consiglio Direttivo e uffici		Consiglio Direttivo
procedure *sotto soglia* ivi comprese quelle in economia di cui agli art 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici	omessa motivazione di ricorso all'affidamento diretto, acquisizione di un numero insufficiente di preventivi; repressione del principio di concorrenza	2	discrezionale media	6	richiesta di almeno 7 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Redazione della motivazione dell'affidamento		Consiglio Direttivo
Gestione della fase di esecuzione del contratto	Omessa/parziale verifica dell'esecuzione contrattuale, omesse/parziali contestazioni	2	parzialmente vincolata, discrezionalità bassa	5	coordinamento tra gli uffici e il Consiglio Direttivo per aumentare la fase di controllo		Consiglio Direttivo Segreteria
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico							
Patrocinio dell'ente	rilascio o negazione senza istruttoria	1	discrezionale media	5	individuazione delle fasi istruttorie e dei requisiti minimi per la concessione		Consiglio Direttivo Funzionario Area C
Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali	omessa, parziale, infondata implementazione od omessa, parziale verifica dei presupposti	1	discrezionale bassa	4	registrazione dei documenti giustificativi l'aggiornamento dell'albo e verifica dell'avvenuta registrazione mediante verifica dei record informatici		Segreteria
Pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazini professionali							
Istruttoria per il rilascio del parere	omessa e/o parziale istruttoria; mancato avviso del terzo interessato;	2	vincolata	3	rotazione del soggetto responsabile dell'istruttoria, adozione di un regolamento interno che preveda, tra l'altro, il coinvolgimento del terzo interessato		Responsabile dell'istruttoria Segreteria
Fase di valutazione dell'istanza	erronea e/o superficiale valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	2	discrezionalità bassa	5	adozione di un regolamento che preveda analiticamente la documentazione da allegare per la valutazione in base anche alla complessità della prestazione		Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Fase decisoria	Assenza o incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari professionali	2	discrezionale bassa	5	adozione di un regolamento che stabilisca i parametri di valutazione per l'asseverazione delle parcelle; archiviazione sistematica delle richieste di rilascio dei pareri di congruità che consenta l'attività di confronto		Commissione Medica Commissione Odontoiatri

Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari							
Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina in commissioni regionali e provinciali	coinvolgimento nelle attività di collaborazione e nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	vincolata	3	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati		Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale	nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	discrezionale media	6	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati		Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri	abusi nell'uso a titolo personale di beni dell'Ente	1	vincolata	2	registrazione dell'assegnazione di beni e strumenti ed effettuazione di controlli periodici		Consiglio Direttivo Segreteria
Indizione delle elezioni	invio della convocazione ad un numero limitato e/o selezionato di elettori o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento	1	vincolata	2	vigilanza sul ripetto del regolamento elettorale		Presidente Segreteria
Nomina dei membri del seggio elettorale	composizione del seggio non rispondente ai requisiti regolamentari	1	vincolata	2	vigilanza sul ripetto del regolamento elettorale		Presidente
Operazioni di voto e scrutinio	mancato rispetto del regolamento elettorale e del quorum di legge	2	vincolata	3	vigilanza sul ripetto del regolamento elettorale e pubblicità delle operazioni		Presidente di Seggio - Seggio elettorale
Assemblee ordinarie e straordinarie	Invio della convocazione a numero limitato e/o selezionato di iscritti o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento; mancata verifica del quorum	1	vincolata	2	vigilanza sul ripetto del regolamento		Presidente Segreteria
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	mancato accertamento di entrate e spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente funzionali alla scrittura di bilancio	1	discrezionale media	5	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente e predisposizione del report delle variazioni da sottoporre all'Assemblea degli iscritti		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	mancato o parziale accertamento di entrate e spese, mancato o parziale accertamento degli accantonamenti per polizza TFR	1	vincolata	2	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e degli accantonamenti TFR da sottoporre all'Assemblea degli iscritti		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	importi non rispondenti alle esigenze di bilancio e mancata valutazione annuale della congruità dei medesimi	1	discrezionale bassa	4	individuazione degli importi alla luce dei risultati economici e dell'attività programmata		Consiglio Direttivo
Amministrazione e contabilità							
Accertamento delle entrate	omessa o parziale indicazione della fonte	1	vincolata	2	controllo delle registrazioni e automazione dei flussi per l'incasso delle quote di iscrizione		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ...)	omessa o parziale registrazione	1	vincolata	2	protocollazione della documentazione a supporto dell'erogazione e, se del caso, rilascio di ricevuta		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione tasse dagli iscritti	omesso parziale invio degli avvisi di pagamento a scadenza o a seguito di prima iscrizione	1	vincolata	2	invio annuale mediante flusso informatico e verifica della rispondenza delle posizioni con flusso di tesoreria		Funzionario Area C Dipendente AreaB
Gestione morosità iscritti	omessa o parziale attivazione delle procedure per il recupero delle quote	1	vincolata	2	attuazione della procedura deliberata		Funzionario Area C
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	impegno non deliberato o infondato	1	vincolata	2	registrazione e verifica periodica report impegni di spesa		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	Verifica dell'autorizzazione alla missione, omessa o parziale verifica della documentazione prodotta	2	vincolata	3	Verifica dell'autorizzazioen alla missione, acquisizione e verifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di rimborso		Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Modalità di pagamento	mancato rispetto dei termini e/o delle normative di antiriciclaggio e tracciabilità	1	vincolata	2	corretta predisposizione dei mandati per la Banca tesoreria e dei pagamenti a mezzo servizio economato		Dirigente Funzionario Area C
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	omessa o parziale registrazione piccole spese o incassi	2	vincolata	3	tenuta protocollo servizio economato e registrazione contabile in partita di giro; tenuta registro entrate		Dirigente Funzionario Area C
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	omessa o parziale registrazione in fase di acquisizione e di dismissione	1	vincolata	2	implementazione e revisione periodica con verifica documenti di pagamento e di dismissione		Segreteria
Tenuta delle scritture contabili	omesse o parziali scritture contabili o scritture contabili non autorizzate	1	vincolata	2	registrazione aggiornata e contestuale verfica con flusso servzio Banca tesoreria		Dirigente Funzionario Area C
Amministrazione e gestione Albo							
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione	istruttoria e gestione non tempestiva	1	vincolata	2	protocollazione all'atto di presentazione dell'istanza ed avvio attività istruttoria nel breve termine		Segreteria
Verifica dichiarazioni sostitutive	omessa/parziale verifica dichiarazioni	2	vincolata	3	verifica integrale delle autodichairazione rese e controllo periodico dell'acquisizione del dato con registrazione nel programma di anagrafica		Segreteria
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	omessa segnalazione	2	vincolata	3	avvio pratica all'attenzione del Presidente ed invio all'attenzione dell'AG competente da parte del Presidente		Presidente Segreteria
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	rilascio senza istruttoria	1	vincolata	2	verifica della posizione dell'iscritto mediante controllo della posizione informatica		Segreteria
Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	omessa attivazione delle procedure COGEAPS	2	vincolata	3	attivazione delle possibili verifiche sul portale COGEAPS		Presidente Segreteria

Procedure Disciplinari a carico degli Iscritti							
Ricezione segnalazioni	omessa protocollazione ed omesso inoltro al Presidente di Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione al ricevimento e sottoposizione al Presidente della Commissione Medica e/o della Commissione Odontoiatri		Segreteria
Riscontro notizie dai media	omessa verifica della notizia	2	vincolata	3	convocazione dell'iscritto citato in notizia e, nei casi possibili, richiesta conferma notizia alla Procura della Repubblica		Presidente Segreteria
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS	omessa o discrezionale richiesta di ispezione strumentale all'avvio dell'attività disciplinare	2	discrezionale media	6	invio della richiesta di ispezione a seguito di tutte le segnalazioni in materia di possibile esercizio abusivo della professione e/o di violazione delle norme sui requisiti igienico-tecnici-sanitari delle strutture		Presidente
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare	tempo per la convocazione inadeguato, omessa motivazione della convocazione	1	vincolata	2	convocare l'iscritto con un anticipo di giorni 15 e fare riferimento alla segnalazione oggetto di convocazione		Presidente Segreteria
Decisione apertura o archiviazione pratica Disciplinare	omessa o parziale sussunzione degli accadimenti alle fattispecie deontologiche disciplinate	2	parzialmente vincola	4	valutazione di tutti gli atti istruttori alla luce del Codice di Deontologia Medica e della legge 175/98		Commisione Medica Commission e Odontoiatri
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50	omessa o parziale contestazione degli addebiti, omessa indicazione dei termini per la richiesta di essere sentiti dal Presidente, omessa indicazione del termine per produrre memorie e omessa indicazione della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia	1	vincolata	2	utilizzo di format predefiniti per l'invio delle convocazioni ex art 39 DPR 221/50		Presidente Commission e Medica Presidente Commission e Odontoiatri Segreteria
Acquisizione eventuale memoria difensiva	omessa acquisizione al fascicolo e trasmissione alla Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione di tutti i documenti e numerazione progressiva degli atti di fascicolo		Segreteria
Celebrazione Procedimento	mancata ammissione dell'assistenza del legale di fiducia del convenuto	1	vincolata	2	verbalizzazione		Commission e Medica Commission e Odontoiatri
Decisione	omessa o parziale motivazione	1	vincolata	2	utilizzare format predefinito per agevolare il percorso logico giuridico sottostante alla decisione		Commission e Medica Commission e Odontoiatri
Notifica Decisione	omessa notifica all'iscritto e/o ai litisconsorti necessari	1	vincolata	2	scadenziario organizzato di segreteria per l'invio delle decisioni		Segretario Segreteria
Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS	termine di decorrenza stabilito per favorire o sfavorire l'iscritto nell'attività professionale	2	vincolata	3	valutazione di volta in volta del tipo di attività da interrompere e del tempo necessario a garantire gli utenti		Consiglio Direttivo
Formazione professionale							
Individuazione relatori eventi OMCeO	omessa o parziale valutazione dei curricula e delle competenze	1	discrezionale media	5	Stabilire criteri di valutazione e vagliare curricula e competenze		Responsabil e Scientifico Comitato Scientifico
Gestione iscrizioni eventi OMCeO	discrezionalità	2	vincolata	2	Gestione informatica sul Sito dell'OMCeO delle iscrizioni in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; pubblicazione di tutti gli eventi organizzandi sul Sito dell'OMCeO e diffusione a mezzo mailing list		Segreteria
Verifica presenze eventi OMCeO	omessa o parziale verifica della presenza	2	vincolata	3	Registro di firma in entrata e uscita		Responsabil e Scientifico
Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO	omessa o parziale correzione	2	vincolata	3	Correzione documentata sull'elaborato del discente		Responsabil e Scientifico
Assegnazioni crediti eventi OMCeO	assegnazione senza verifica della partecipazione e del superamento della verifica dell'apprendimento; assegnazione a docenti non presenti	2	vincolata	3	Controllo incrociato firme di presenza e verifiche dell'apprendimento per i discenti e controllo firma di presenza dei docenti		Responsabil e Scientifico
Report finali eventi OMCeO	omesso o parziale invio	1	vincolata	2	Scadenziario di segreteria con i termini per gli invii dei report di ogni evento ECM		Funzionario Area C Dipendente Area B
Conversione crediti esteri		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, visione documentazione originale e acquisizione di copia; verifica Internet esistenzaProvider Internazionale		Presidente Segreteria
Esoneri ed esenzioni		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica Sito Co.Ge.A.P.S. ed in caso di assistenza all'iscritto per adeguamento posizioneCo.Ge.A.P.S., visione documentazione originale attestante il diritto di esonero o esenzione e acquisizione di copia		Presidente Segreteria
Assegnazioni crediti tutoraggio		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica di tutte le autocertificazioni presso gli Enti certificatori per il tutoraggio		Presidente Segreteria
Fabbisogno formativo medici competenti		1	vincolata	2	Costante consultazione dell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute per laverifica del soddisfacimento degli obblighi formativi di legge per l'esercizio professionale del medico competente		Presidente Segreteria

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2020-2022

INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTTI) l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2020-2022, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

1. Funzioni attribuite all' Ordine

Al Consiglio direttivo dell' Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
c) Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
e) Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
g) Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

1.1 La Struttura del Consiglio direttivo:

PRESIDENTE:	Dott. Dino Trento
VICE PRESIDENTE:	Prof. Mauro Melato
SEGRETARIO:	Dott. Maurizio Spedicati
TESORIERE:	Dott. Diego Paschina
CONSIGLIERI:	Dott. Mario Balestra Dott. Giovanni Battista Bellis Prof.ssa Marina Bortul Dott. Tiziano Catanzaro Dott. Fabrizio Briganti Piccoli Dott.ssa Gabriella Clarich Dott. Francesco Franzin Prof. Luigi Murena Dott. Alfredo Perulli Dott. Cosimo Quaranta Dott.ssa Laura Ukovich
CONSIGLIERI ODONTOIATRI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Diego Paschina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REVISORI EFFETTIVI:	Dott.ssa Tiziana Cimolino Dott. Giuliano Pesel Dott. Andrea Vuga
REVISORE SUPPLENTE:	Dott. Paolo Gustini

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

PRESIDENTE:	Dott. Diego Paschina
COMPONENTI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Guido Bologna Dott. Roberto Canzio Dott.ssa Noemi Hanzlick

1.2. Articolazione degli uffici

Gli Uffici dell'OMCeO di Trieste sono così articolati:
Dirigente/Direttore amministrativo dott.ssa Costanza Santin
costanza.santin@omceotrieste.it
Funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt
stefano.ozbolt@omceotrieste.it
Dipendente di Area B sig.ra Denise Demarchi
denise.demarchi@omceotrieste.it

2. Le principali novità

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2 ,del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Il D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 33/13 ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche all' Ordine in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.
La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.
La legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.
Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il PTTI non è integrato dal correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs.150/09.
L' Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33".
L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D. lgs 150/2009.
In particolare si prevede un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali.

2.1. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione la FNOMCeO, nel corso dell'anno 2012 e dell'anno 2013, nell'ambito del proprio compito istituzionale di indirizzo degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicurare la regolare applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 190/12 e del D.Lgs. 33/13 con le Comunicazioni sotto elencate:

1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni – Legge 190/12".

2) Comunicazione n. 1 del 10 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni".

3) Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali".

4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante "Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Predisposizione di bozze di delibere".

6) Comunicazione n. 13 del 31 gennaio 2014 concernente "Legge 190/12 – Prevenzione e repressione della corruzione dell'illegalità nella P.A. – D.Lgs. 33/13 – Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

7) Comunicazione n. 39 del 13 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione".

8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione – Delibera ANAC n. 380/16".

9) Comunicazione n. 60 del 15 giugno 2016 concernente "D.Lgs. n. 97/16 – revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione.

10) Comunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 recante "Normativa Anticorruzione e Trasparenza.

11)) Comunicazione n. 11 del 20 gennaio 2017 recante Autorità Nazionale anticorruzione: Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – GU n. 7 del 10.1.2017 - LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

12) Comunicazione n. 75 del 27 luglio 2017 recante "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 2/2017 del 30/05/2017 recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".

13) Comunicazione 113 del 13 dicembre 2017 recante "Prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

14) Comunicazione n. 116 del 5 dicembre 2018 recante "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Differimento al 31 gennaio 2019 del termine per la pubblicazione – Adozione Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

15) Comunicazione n. 34/19 Delibera ANAC n. 141/2019 recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità".

16) Comunicazione n. 138 del 26 novembre 2019 recante "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione".

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2019 – 2021, ovvero di proseguire nel promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.
Gli obiettivi operativi sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale dell'Ordine (www.omceotrieste.it) previa informazione dei diversi stakeholder.

3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e colleghi.
Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.
L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell' Ordine

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il PTTI viene definitivamente adottato dall' Ordine quale sezione del PTCP.

3.3. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al consigliere dott. Cosimo Quaranta che con Delibera n. 21 del 18/04/2013 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione.

- I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:
- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.
  Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Vene individuata nella figura del RPCT, Dott.ssa Costanza Santin, il soggetto deputato alla trasmissione dei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nel funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt, deputato alla tenuta del sito Internet dell'ente, il soggetto deputato alla pubblicazione dei documenti.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).
La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13,

inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Una volta l'anno è organizzata la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al sig. Stefano Ozbolt funzionario dell' Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo: *segreteria.ts@pec.omceo.it*.

Sono altresì predisposti e pubblicati il modulo per l'accesso generalizzato ed il Registro F.O.I.A..

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo e s.m.i.)
Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste Dott.ssa Costanza Santin
segreteria.ts@pec.omceo.it
(Fac-simile, ad uso cittadino, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____
NOME * _____
NATA/O * _____
RESIDENTE IN * _____ PROV (____)
VIA _____ n. _____
e-mail _____
tel. _____
Considerata
[] l'omessa pubblicazione ovvero
[] la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.omceotrieste.it
(1)

_____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.
Indirizzo per le comunicazioni: _____[2]
Luogo e data _____
Firma _____
(Si allega copia del documento di identità)
* *dati obbligatori*
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella figura del Presidente *pro tempore*

Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della trasparenza.

Al Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico segreteria.ts@pec.omceo.it
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)
La/il sottoscritta/o COGNOME * _____
NOME * _____
NATA/O * _____
RESIDENTE IN * _____ PROV (____) VIA _____n. _____
email_____
tel._____ in data _____ha presentato richiesta di accesso civico_____riguardante
_____
_____
_____
Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale www.omceotrieste.it - non ha ricevuto risposta (1)*
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente la pubblicazione del/di
_____
_____ _____[2] sul sito www.omceotrieste.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
_____
_____

[3] Luogo e data_____
Firma_____

* dati obbligatori
(1) Opzioni alternative
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella persona del Presidente *pro tempore* Il Responsabile del trattamento è il Titolare del potere sostitutivo dell'OMCeO di Trieste.

F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

All'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste
segreteria.ts@pec.omceo.it
info@omceotrieste.it

Io sottoscritt_

Dati anagrafici*	*nome*	*cognome*	*codice fiscale*	*luogo di nascita*	*/ / data di nascita*
Residenza*	*indirizzo*	*CAP*	*Comune*	*Prov/Stato estero*	
Recapiti*	*@ indirizzo PEC/e-mail*		*telefono*		

CHIEDO
l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall'ente
(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)

Documento	*descrizione del contenuto**			
	autore	*destinatario*	*/ / data*	
Dato	*descrizione del contenuto**			
	fonte del dato (es., denominazione della banca dati)		*dal / / al / / periodo di riferimento*	
Informazione	*descrizione del contenuto**			
	fonte (es. pagina web dove l'informazione è citata)		*dal / / al / / periodo di riferimento*	

ALLEGO
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(luogo e data) *(firma)*

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

REGISTRO FOIA

TIPOLOGIA	*DATA PRESENTAZIONE*	*OGGETTO RICHIESTA*	*INDIVIDUAZIONE CONTROINTERESSATI*	*PARERE GARANTE PRIVACY (RIESAME FOIA)*	*ESITO*	*DATA DECISIONE*	*MOTIVAZIONI*

4.2. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura di supporto tecnico e da auditor interni.

La periodicità del monitoraggio è duplice:

- per gli obblighi di *prevenzione e contrasto della corruzione*, il monitoraggio è annuale;
- per gli obblighi di *trasparenza*, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili e tempistica

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RT	Annuale (art. 10, c. 1)
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	CONSIGLIO; RPC; FUNZIONARIO AREA C (quanto alla pubblicazione di PTPC e Codice di comportamento)	Tempestivo (art. 8)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	----------	---
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8) (alcuni annuali)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Consulenti e collaboratori		Artt. 14 e 15, c. 1, 2	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Personale	Nomine ed elezioni	Art. 14, co. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	----------	---
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 15, c. 1, 2,	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	----------	---
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	----------	---
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Annuale (art. 16, c. 1, 2)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	----------	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	FUNZIONARIO AREA C	Trimestrale (art. 16, c. 3)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	----------	---
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	----------	---
Bandi di concorso		Art. 19	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	----------	---
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	----------	---
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	----------	---
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	----------	---
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	----------	---
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	----------	---
		Art. 22, c. 2, 3	---------	---
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	----------	---
		Art. 22, c. 2, 3	----------	---
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	----------	Annuale (art. 22, c. 1)
		Art. 22, c. 2, 3	----------	Annuale (art. 22, c. 1)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	----------	Annuale (art. 22, c. 1)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	----------	---
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2	----------	---
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	----------	---
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Semestrale (art. 23, c. 1)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	----------	---
Bandi di gara e contratti	Determine	Art. 37, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	---
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	----------	---
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	----------	---
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	FUNZIONARIO AREA C	---
Altri contenuti			RPCT	Tempestivo (art. 8)